

13. Durante il presente contratto dovrà il conduttore mantenere sul fondo il bestiame necessario per una regolare coltivazione nella quantità non mai minore di Nro. .... capi buoi e Nro. .... capi giovenche. Curerà che la stalla sia sempre fornita di abbondante lettiera (farletto) onde produrre la maggior quantità possibile di concime, e nel caso di trasgressione la proprietaria avrà facoltà di fargliene mettere alle condizioni normali. Il farletto verrà raccolto a spese del colono conduttore nel bosco al Casteller o nella fonda ai Spini Vodi di Gardolo di proprietà della Nobile Signora Locatrice; qualora non ce ne fosse a sufficienza e si dovesse comperare, la metà verrà pagata dall'amministrazione della Nobile Signora Locatrice.

14. I conti colla Nobile Signora Locatrice saranno chiusi al 31 dicembre d'ogni anno. Il conduttore dovrà presentarsi all'agenzia per sentire la lettura degli stessi e trovarli giusti apporvi la propria firma in segno di accettazione. In quel giorno gli verrà fatto il pagamento del suo avere, previa detrazione del debito a suo carico derivante dalle anticipazioni fattegli durante l'anno, sì in genere che in denaro. In tale giorno dovrà pure il conduttore insinuare tutte le pretese che avesse per lavori eseguiti a vantaggio del maso o per conto della Nobile Signora Locatrice, osservando che trascorso questo termine senza reclamo non avrà più alcun diritto a compensi, di modo che abbandonando il maso a contratto finito, non potrà più vantare alcuna pretesa sotto qualsiasi titolo.

Firmando dunque la annuale chiusa dei conti, dichiara di accettarli pienamente e rinuncia adesso per allora ad ogni eccezione in contrario. Il conduttore è pure obbligato di prestare obbedienza non solo alla Nobile Signora Locatrice, ma anche egualmente al di Lei procuratore, agente o fattore che in di Lei nome agiscono.

15. Le viti dovranno essere diligentemente tagliate in autunno od in primavera secondo gli ordini della parte Locatrice e secondo il sistema da essa prescritto. La legatura delle stesse seguirà in primavera e saranno diligentemente zappate in marzo, giugno ed agosto d'ogni anno. Verranno regolarmente sgarzate in maggio e se occorrerà anche una seconda ed una terza volta più tardi, semprechè ciò venga ordinato dall'amministrazione della Nobile Signora Locatrice, così pure legati i tralci ogniqualvolta sia dalla medesima ritenuto necessario.

16. Il conduttore dovrà diligentemente zolfare ed irrorare le viti tutte quando e quante volte gli verrà ordinato. Il conduttore pagherà un terzo sì dello zolfo che del solfato di rame, mentre gli altri due terzi stanno a carico della Nobile Signora Locatrice in unione alla calce necessaria.

17. Tutto il letame di stalla è esclusivamente riservato alle viti, per cui resta severamente proibito al conduttore di adoperarlo per qualsiasi altra coltura. Le viti dovranno venire annualmente concimate, e quando verrà in tempo utile ordinato dall'amministrazione della Nobile Signora Locatrice.

18. Gli scassi, i fossi per nuovi impianti vengono fatti a spese della Nobile Signora Locatrice alla quale spetta pure provvedere all'occorrevole letame. L'impianto delle viti e relativa concimazione spetta al conduttore che dovrà pure spianare e regolare i filari.

19. I legnami ed il filo ferro occorrevoli al primo impianto e per la ordinaria coltura delle viti spetteranno per due terzi alla Nobile Signora Locatrice e per un terzo al conduttore, senza che questo abbia nulla a pretendere perciò nell'ultimo anno di colonia, dovendo l'impalatura dei filari ed i legnami dei pergolati lasciarsi tutti sul fondo padronale.

20. I taglioli e barbatelle occorrenti per i nuovi impianti o per le rimesse parziali di filari se non si trovano nel maso, spetteranno alla Nobile Signora Locatrice che penserà a provvederli. Il conduttore dovrà annualmente impiantare a vivaio non meno di 3000 taglioli delle qualità di viti che gli verranno indicate dall'amministrazione della Nobile Signora Locatrice.

21. Le piantine da frutta o di gelso tanto da buca che per vivaio, dovranno essere fornite dalla Nobile Signora Locatrice.

22. Nei novali resta proibito di piantare verze o zucche e la parte Locatrice destinerà la coltura dei filari fra le viti e quanto spazio di terreno libero vi debba essere intorno a queste.

23. Le rimesse parziali di viti e provane, considerandosi come manutenzione del maso, restano a carico del conduttore; quando saranno raccolti i sarmentelli, il conduttore dovrà consegnarne la metà alla casa della Nobile Signora Locatrice.

24. La vendemmia verrà ordinata dall'amministrazione della Nobile Signora Locatrice che ne fisserà l'epoca e le modalità. Al conduttore spetta la terza parte della vendemmia meno chili 80 di uva scelta in grappoli da prelevarsi sull'intero monte e che il colono conduttore trasporterà al domicilio della Nobile Signora Locatrice. Il colono conduttore dovrà però consegnare l'intero prodotto del maso scevro affatto da scarto, marciume, nebbia e perfettamente mercantile all'amministrazione della Nobile Signora Locatrice e condurlo ove gli verrà ordinato. Il prezzo del suo terzo verrà fissato dall'amministrazione della Nobile Signora Locatrice, la quale prenderà per base la media dei prezzi fatti nelle campagne